

(N. 574-A)  
*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE PIECHELE)

S 471

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 giugno 1954 (V. Stampato N. 1)

d'iniziativa dei Deputati NENNI Pietro, PERTINI, LUZZATTO, ANDÒ, ANGELINO, BASSO, BENSI, BERARDI, BERNARDI, BONOMELLI, BRODOLINI, CACCIATORE, CAPACHIONE, CONCAS, CORONA Achille, CURTI, DE LAURO MATERA Anna, DE MARTINO Francesco, DI PRISCO, DUCCI, DUGONI, FARALLI, FERRI, FIORENTINO, FOA, FORA, GATTI CAPORASO Elena, GERACI, GHISLANDI, GUADALUPI, GUGLIELMINETTI, JACOMETTI, LAMI, LIZZADRI, LOMBARDI Riccardo, LOPARDI, MAGNANI, MALAGUGINI, MANCINI, MARANGONE Vittorio, MASINI, MATTEUCCI, MAZZALI, MEZZA Maria Vittoria, MINASI, NENNI Giuliana, PIERRACCINI, PIGNI, RICCA, RIGAMONTI, SAMPIETRO Giovanni, SANSONE, SANTI, SCHIAVETTI, STUCCHI, TARGETTI, TOLLOY, TONETTI, VECCHIETTI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L'11 GIUGNO 1954

Comunicata alla Presidenza il 1<sup>o</sup> luglio 1954

Abrogazione della legge 31 marzo 1953, n. 148, punti dal I al IV.

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame d'iniziativa dei deputati Nenni Pietro, Pertini, Luzzatto e numerosi altri, è il primo annunziato nell'altro ramo del Parlamento, il 25 giugno 1953, giorno di inizio dell'attuale legislatura.

L'articolo unico del disegno di legge era così formulato: « I punti I, II, III, IV della legge 31 marzo 1953, n. 148 sono abrogati ».

Nella relazione che lo accompagna si legge: « È superfluo riandare i motivi di sostanza che furono in Parlamento largamente dibattuti negli scorsi mesi, attorno i sistemi elettorali ed il progetto di modifica del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, presentato nello scorso ottobre dal Governo e divenuto poi legge 31 marzo 1953, n. 148. Nel corso di quel dibattito fu più volte asserito, e confermato da onorevoli colleghi della maggioranza del tempo e dai rappresentanti del Governo, che la anzidetta legge 21 marzo 1953 veniva ad essere automaticamente sottoposta a *referendum* popolare nella sua sostanza; in quanto il nuovo sistema elettorale maggioritario, con essa instaurato, non avrebbe avuto corso né effetto, se non suffragato dal voto della maggioranza degli elettori.

« Ora il voto ha avuto luogo; e la maggioranza degli elettori si è espressa contro l'applicazione del nuovo sistema elettorale previsto dalla legge in parola, tanto da determinare, per la formazione di questa Camera, l'assegnazione dei seggi secondo il sistema di computo stabilito dalla legge anteriore, e cioè dalle norme del testo unico 5 febbraio 1948, numero 26.

« Mentre verdetto popolare in senso sostanziale vi è stato così, esso peraltro non ha la efficacia abrogativa della legge, che formalmente deriva soltanto da vero e proprio *referendum*. A questa Camera quindi compete trarre dal voto popolare le necessarie conclusioni, e provvedere all'approvazione di un testo legislativo che, adeguando la legge elettorale alla volontà espressa dagli elettori, ripristini legalmente il sistema elettorale anteriore, e abroghi un nuovo sistema cui gli elettori hanno negato la loro approvazione ».

Il disegno di legge è stato portato all'esame della Camera dei deputati solo nella se-

duta del 4 giugno 1954, nella quale è stata respinta la proposta sospensiva fatta dall'onorevole Bozzi, con la quale si invitava il Governo a presentare entro il 4 luglio prossimo un disegno di legge che, abrogando la legge 31 marzo 1953, n. 148, desse una nuova disciplina elettorale, ispirata a criteri di maggiore proporzionalità.

Nella successiva seduta del 9 giugno il Presidente della I Commissione, onorevole Marrazza, ritenendo che la pura e semplice approvazione del disegno di legge, riporterebbe in vigore la legge elettorale del 1948, ad eccezione dell'articolo 59, presentò il seguente emendamento aggiuntivo al testo proposto dall'onorevole Nenni Pietro ed altri: « L'elezione della Camera dei deputati si effettua con l'osservanza delle disposizioni previste dal testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e dal punto V della legge sopracitata ».

L'articolo nuovo, con detto emendamento, accettato dall'onorevole Nenni, è stato approvato dalla Camera dei deputati con 427 voti favorevoli e 75 contrari.

La Camera dei deputati nella seduta stessa ha approvato altresì l'ordine del giorno degli onorevoli Targetti, Nenni Pietro ed altri, del seguente tenore:

« La Camera, discutendosi il disegno di legge per la abrogazione dei punti dal I al IV della legge 31 marzo 1953, n. 148, afferma la necessità che tale abrogazione sia senz'altro seguita da una riforma del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, intesa ad applicare, il più fedelmente possibile, il principio proporzionalistico, ed impegna il Governo a presentare entro il 15 luglio prossimo un disegno di legge in tal senso ».

Ciò premesso sull'*iter* del disegno di legge, pare superfluo ricordare che la legge 31 marzo 1953, n. 148, recante modifiche al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, è costituito da un unico articolo, diviso in 5 punti.

I punti I, II, III e IV contengono le norme modificative del precedente sistema.

Il punto V invece, in armonia con l'articolo 56 della Costituzione, determina in 590 il numero dei componenti la Camera dei deputati in base alla popolazione residente al 4 no-

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vembre 1951, e dispone la sostituzione della precedente tabella relativa all'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni.

Il disegno di legge prevede l'abrogazione solo dei punti I, II, III e IV della legge 31 marzo 1953, n. 148, restando in vigore il punto V, con la tabella allegata.

È stabilito chiaramente, onde evitare una carenza legislativa, che l'elezione della Camera dei deputati si effettua con l'osservanza delle disposizioni previste dal testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e dal punto V della legge 31 marzo 1953, n. 148.

La 1<sup>a</sup> Commissione, per incarico della quale ho l'onore di riferirvi, ha espresso all'unanimità il suo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge. Invero l'abrogazione della legge 31 marzo 1953, n. 26, doveva considerarsi scontata con il mancato successo della stessa. Ciò fu riconosciuto, più o meno esplicitamente, dagli onorevoli De Gasperi, Pella e Fanfani, in occasione della presentazione al Parlamento dei rispettivi Ministeri. L'attuale Presidente del Consiglio — come egli ricordò alla Camera dei deputati nella seduta del 4 giugno scorso — ebbe ad occuparsi della questione della legge elettorale soltanto in sede di replica sulle dichiarazioni di Governo, riconoscendo che

tale materia era di esclusiva competenza del Parlamento, aggiungendo però essere notorio che esisteva un accordo tra i quattro partiti della coalizione governativa circa l'abrogazione della legge maggioritaria, da attuarsi mediante l'approvazione di una nuova legge elettorale ispirata ad un criterio di maggiore proporzionalità.

Il relatore aggiunge che nella Commissione alcuni senatori hanno fatto presente la necessità di una riforma della legge elettorale per il Senato; e, di fronte alle discussioni in corso per la riforma di quella per la Camera dei deputati, hanno richiamato l'attenzione di tutti gli organi responsabili sulla necessità di un coordinamento degli studi per le dette due leggi.

Onorevoli Senatori,

la Commissione è certa che il disegno di legge in esame verrà approvato anche dal Senato e si augura che venga presentato al Parlamento, entro il termine fissato dall'ordine del giorno Targetti, il disegno di legge con lo stesso auspicato.

PIECHELE, relatore.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

I punti I, II, III, IV della legge 31 marzo 1953, n. 148, sono abrogati.

L'elezione della Camera dei deputati si effettua con l'osservanza delle disposizioni previste dal testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e dal punto V della legge sopracitata.